

Castelfranco di Sotto, 20/11/2014

VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE REALIZZATE IN MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

Ogni soggetto proprietario di qualsiasi tipo di fabbricato deve **eseguire la valutazione** delle coperture dei materiali in cemento amianto e di altri manufatti contenenti amianto, a sue spese e tramite tecnico competente di sua fiducia.

Occorre che il proprietario delle aree nomini un responsabile per il controllo e la manutenzione che dovrà procedere alla valutazione del rischio, legato al potenziale rilascio di fibre nell'aria. La gestione dei materiali contenenti l'amianto non può essere in capo a persone inesperte o non abilitate.

In relazione ai risultati della valutazione si dovranno mettere in opera degli interventi che possono essere di controllo (nel caso di materiali in buono stato) o di bonifica o rimozione (nel caso di materiali in cattivo stato).

La valutazione deve essere eseguita anche se la presenza dell'amianto è solo sospetta.

In caso una proprietà venga contattata dalla Pubblica Amministrazione, si rende necessario trasmettere copia della valutazione medesima e comunicare il nominativo del tecnico incaricato. È richiesto di fornire in caso di controlli anche la lettera di incarico.

È opportuno che in una proprietà condominiale la documentazione relativa alla presenza e valutazione sullo stato di degrado dei materiali contenenti amianto sia disponibile ad ogni proprietario.

I risultati della valutazione

La valutazione della qualità dei manufatti contenenti amianto deve essere eseguita secondo le disposizioni del DM 6 settembre 1994.

Per le **coperture** in cemento amianto valgono le successive indicazioni integrative della Regione Emilia Romagna (linee guida per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto e per la valutazione del rischio dell'Assessorato alla Sanità, del 17 maggio 2002). In particolare la valutazione deve stabilire se le coperture sono classificabili:

- in stato discreto;
- in stato scadente – bonifica necessaria;
- in stato pessimo – bonifica necessaria.

La valutazione dei **restanti manufatti** deve stabilire se il materiale contenente amianto è classificabile come:

- materiale integro non suscettibile di danneggiamento;
- materiale integro suscettibile di danneggiamento;
- materiale danneggiato in area non estesa;
- materiale danneggiato in area estesa – bonifica necessaria.

Qualora i Vs immobili avessero coperture realizzate in materiali contenenti amianto e vogliate effettuare come previsto dalla normativa la verifica dello stato di conservazione, lo studio è disponibile ad effettuare sopralluoghi e preventivi per redigere la valutazione.

Distinti saluti.

Lo studio